



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

N. 68 del Rég.

Data della deliberazione 04-12-2008

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPIEGO DEI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA. ART. 40 L.R. 16/96 E S.M.E.I. E D.P. N. 297 DEL 04-06-2008.-
-----------------	---

L'anno duemilaotto, il giorno 04 del mese di dicembre alle ore 19:15 e segg. in Grammichele e nella solita Sala delle adunanze Consiliari, in seduta straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		P	A			P	A
1. Giandinoto Francesco	Presidente	X		11. Altamore Dario F.	Consigliere	X	
2. Giandinoto Renzo	Vice Presidente	X		12. Filia Paolo	"	X	
3. Costanzo Salvatore	Consigliere	X		13. Murgò Mauro	"	X	
4. Vanella Salvatore	"	X		14. Calì Sebastiano M.	"	X	
5. Belvedere Francesco	"	X		15. Cannizzo Nunzio	"	X	
6. Pedi Francesco	"	X		16. Marino Mario	"	X	
7. Cannizzo Rosario	"	X		17. Greco Dario	"	X	
8. Amarù Antonino	"	X		18. Palermo Pietro.	"	X	
9. Mancuso Salvatore	"	X		19. Canzoniere Carmen	"	X	
10. Russo Salvatore	"	X		20. Barone Angelo	"		X

Presenti: 19 Assenti: 01

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Geom. Francesco Giandinoto

Partecipa il Segretario Generale Dr. Alberto D'Arrigo

Vengono dal Consiglio nominati scrutatori i Signori Consiglieri: Belvedere, Calì, Greco

La seduta è pubblica.

In continuazione di seduta.

Il Presidente dispone che si passi al 3° punto all'O.d.G. concernente:

3. REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPIEGO DEI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA. ART. 40 L.R. 16/96 E S.M.EI. E D.P. N. 297 DEL 04-06-2008.

Chiede ed ottiene la parola il l'Assessore Mancuso il quale in questo suo primo intervento augura un buon lavoro all'intero C.C.. In merito alla proposta riferisce che si tratta di introdurre norme di prevenzione antincendio predefinite in un Decreto del Presidente della Regione che sono state esaminate della Competente Consiliare Permanente.

Alle ore 20:20 si allontana dall'aula il Consigliere Belvedere (Presenti 18).

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Pedi il quale riferisce di avere convocato la Commissione che presiede e che l'Assessore ha chiarito i punti controversi in seduta.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Palermo il quale rileva che il regolamento è fedele al Decreto del Presidente della Regione Siciliana, ma in alcuni punti non tiene conto delle specificità di Grammichele, in particolare per quanto riguarda le distanze di cui all'art. 2 che sono eccessive per le dimensioni dei fondi di Grammichele la proprietà è frammentata.

Prende la parola il Presidente il quale precisa che le misure non si possono derogare in diminuzione.

Chiede ed ottiene la parola l'Assessore Mancuso il quale sottolinea che il problema di fatto non sussiste perche è uso che la stagiata si faccia con l'aratro o la fresa senza l'ammasso in covoni.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Cannizzo Rosario il quale concorda con l'osservazione fatta dal Consigliere Palermo. Propone che l'ufficio faccia una nota esplicativa per rendere chiaro ciò che nel Regolamento si istruisce.

Prende la parola il Presidente il quale fa presente che un eventuale emendamento necessita del parere del Responsabile del Settore che comporterebbe il rinvio del punto, e che si è in ritardo per l'approvazione del Regolamento.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Greco il quale, come membro della 2^a Commissione Consiliare Permanente, riferisce di avere evidenziato dei problemi in Commissione e aveva proposto delle modifiche che non sono riportate.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Greco il quale insiste per la modifica da lui proposta di adeguare il Regolamento alla normativa nazionale vigente.

Alle ore 20:50 si allontana dall'aula il Presidente del Consiglio e assume la presidenza il Vice Presidente Giandinoto Renzo (Presenti 17).

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Cannizzo Rosario il quale invita il Consigliere Greco ad adottare una certa flessibilità. Rileva che non è stato presentato alcun emendamento e precisa che a suo avviso rinviare il punto per le motivazione speculative addotte dalla minoranza non farebbe altro che provocare inutile ritardo. Preannuncia il voto favorevole del Gruppo del MPA.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Palermo il quale fa rilevare l'atteggiamento di chiusura della maggioranza. A suo avviso si stanno facendo norme non applicabili e preannuncia il voto contrario del gruppo.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Greco il quale si lamenta dei toni polemici del Consigliere Cannizzo R.. A suo dire quanto affermato da detto Consigliere sminuisce il lavoro svolto dalla Commissione Consiliare. Visto che il lavoro svolto dalla Commissione comprendeva una modifica condivisa anche dalla maggioranza e tutto questo si è rivelato inutile dichiara che non intende partecipare più a nessuna Commissione. Preannuncia che il voto del PD sarà contrario.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Pedi il quale afferma che condivide quanto detto dal Consigliere Greco cui esprime solidarietà. Dichiara che, però, per disciplina di partito voterà favorevolmente.

A questo punto esauriti gli interventi il Presidente dispone che si passi alla votazione del punto all'O.d.G., precisando che avverrà per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON 13 voti favorevoli 4 contrari (Marino, Greco, Palermo, Canzoniere), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare Il Regolamento Comunale per l'impiego dei fuochi controllati in agricoltura , allegato alla presente per farne parte integrante, composto da n. 12 articoli. La proposta si allega al presente atto per farne parte integrante.



COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
N° _____ / _____ DEL REG.	OGGETTO: Regolamento comunale per l'impiego dei fuochi controllati in agricoltura.
	Art. 40 L. R. 16/96 e s.m.e.i. e D. P. n. 297 del 04.06.2008.
DATA	

L'anno duemilaotto, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ e segg. nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato del Presidente del C.C., si è riunito il C.C. alla _____ convocazione _____ di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
1)	Giandinoto Renzo			11)	Altamore Dario Francesco		
2)	Costanzo Salvatore			12)	Filia Paolo		
3)	Vanella Salvatore			13)	Murgo Mauro		
4)	Belvedere Francesco.			14)	Cali Sebastiano Michele		
5)	Pedi Francesco			15)	Cannizzo Nunzio Marcello		
6)	Cannizzo Rosario			16)	Marino Mario		
7)	Giandinoto Francesco			17)	Greco Dario		
8)	Amarù Antonino			18)	Palermo Pietro		
9)	Mancuso Salvatore			19)	Canzoniere Carmen		
10)	Russo Salvatore			20)	BARONE ANSELDO		
TOTALE							

Partecipa il Segretario Generale
Dott. _____

Il Presidente

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

N.B.) Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

OGGETTO: Regolamento comunale per l'impiego dei fuochi controllati in agricoltura.
Art. 40 L. R. 16/96 e s.m.e.i. e D. P. n. 297 del 04.06.2008.

Proponente: _____

Redigente: il Funzionario
Geom. Raffaele Valvo

F.T.O. GEOM. RAFFAELE VALVO

PREMESSO che il territorio comunale può essere soggetto, in special modo nel periodo estivo, a subire gravi danni a causa di incendi che possono espandersi sulle aree boscate, sulle strutture antropiche poste al limitare delle dette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati.

CONSIDERATO che è necessario, al fine della salvaguardia sia del patrimonio ambientale che della pubblica incolumità, adottare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per prevenire e vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di innesco di incendi.

RITENUTO di dovere dotare il Comune di un documento finalizzato a disciplinare le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole al fine di limitare il rischio di propagazione degli incendi.

VISTA la legge n. 353 del 21.11.2000.

VISTA la legge n. 225 del 24.02.1992.

VISTA la L. R. n. 16 del 06.04.1996 e s.m.e.i.

VISTO il D. P. n. 297 del 04.06.2008.


VISTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e non ha, quindi, rilevanza contabile.

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia.

SI PROPONE

1 - Approvare il *Regolamento comunale per l'impiego dei fuochi controllati in agricoltura*, allegato alla presente per farne parte integrante, composto da n° 12 articoli.

COMUNE DI GRAMMICHELE



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'IMPIEGO DEI FUOCHI
CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA
(art 40, comma 1, L.R. 6 aprile 1996 n° 16 e s.m. e i.)

Art. 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o, comunque, abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari, sigarette e qualunque altro materiale acceso e/o incandescente. Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati, e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale:

- di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici etc. che provocano faville, usare fornelli inceneritori;
- di far brillare mine;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco di incendio;
- di bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque, senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

Tutti i proprietari possessori e/o conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tali operazioni, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a mt 100 dalla scarpata e/o banchina.

Art. 3

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella stessa giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.

Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di 200 mt con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt 10.

Non sarà possibile, in alcun modo, mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco come sopra citati.

Art. 4

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti, nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt 10.

Art. 5

Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di mt 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente per territorio e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e

che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;

- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno 10 mt dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Art. 6

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

Art. 7

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art. 8

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt 6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore a mt 10 dalle macchine e dai cumoli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno 10 lt e per ogni trattore uno di almeno 8 lt;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

Art. 9


I comandi militari, durante tutto il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

Art. 10

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo forestale al numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco al numero verde "115" e/o alle autorità locali (Carabinieri, Sindaco, Polizia Municipale, Ufficio comunale di protezione civile, etc.).

Art. 11

Ferme restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 dell'art. 40 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.e i..



La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con provvedimento del Sindaco.

Art. 12

Il presente Regolamento verrà pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio comunale ogni anno per l'intero periodo di cui al comma 2 dell'art. 1.

Verrà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale del Comune <http://www.comune.grammichele.ct.it>, e ne verrà data ampia divulgazione mediante affissione di manifesti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.